



**Comune di San Giorgio delle Pertiche  
(Provincia di Padova)**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'ATTUAZIONE DI GEMELLAGGI TRA IL  
COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE ED  
ALTRE CITTA'**

Approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 21 luglio 2009

# COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTUAZIONE DI GEMELLAGGI TRA IL COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE ED ALTRE CITTA'.

### PREMESSA

L'Amministrazione Comunale di San Giorgio delle Pertiche, nell'intento di contribuire ad una unione sempre più stretta tra i popoli europei e quindi di favorire scambi culturali e sociali tra città diverse, promovendo iniziative di incontro tra Comunità attraverso convegni, conferenze, dibattiti e attività diverse di interesse della popolazione locale, intende attuare iniziative volte alla realizzazione di gemellaggi tra i comuni di paesi europei. Il presente regolamento disciplina tale attività.

#### Art. 1

1. La scelta delle città con le quali attuare i gemellaggi può venire motivatamente proposta dal sindaco, da ciascun assessore o consigliere comunale, da singoli cittadini o associazioni locali, con la facoltà di avvalersi dell'intervento e del sostegno dell'AICCRE e previa disponibilità delle città straniere.
2. Compete alla giunta comunale valutare le singole proposte e, in caso di parere favorevole, inoltrare la proposta al consiglio comunale.
3. Il consiglio comunale assume con proprio atto la decisione finale sulla proposta. In caso di esito positivo, la delibera consiliare costituisce l'atto di adesione ufficiale al gemellaggio.
4. Con l'atto ufficiale di gemellaggio, le due città si impegnano a mantenere vivo il rapporto tra le rispettive comunità.

#### Art. 2

1. L'atto ufficiale di gemellaggio può contenere un termine di durata o richiedere un suo rinnovo periodico.
2. Nel caso in cui fosse previsto un nuovo assenso, qualora l'amministrazione comunale non intendesse per qualsiasi ragione rinnovare il patto di gemellaggio, deve darne comunicazione al consiglio comunale.

#### Art. 3

1. Non sono disciplinate dal presente regolamento le attività concernenti scambi culturali, sociali e sportivi che non presuppongono l'atto ufficiale di gemellaggio tra le due città.

#### Art. 4

1. Le spese per effettuare i gemellaggi e le iniziative ad essi connesse sono sostenute con fondi che possono essere concessi dalle Istituzioni dell'Unione Europea, dalla Regione, da altri enti o da privati.
2. Le medesime spese possono essere finanziate anche con fondi propri di bilancio.
3. I fondi previsti nel presente articolo sono allocati con specifici stanziamenti nel bilancio di previsione dell'anno corrente.

#### Art. 5

1. Per la programmazione e la pianificazione delle manifestazioni e nello spirito di promuovere e tutelare le varie forme di partecipazione dei cittadini viene costituito un apposito Comitato con funzioni consultive per tutte le fasi del gemellaggio per il massimo coinvolgimento della popolazione.
2. Il Comitato dura in carica per tutta la durata dell'organo che lo nomina; la determinazione della composizione e la nomina del medesimo sono effettuate con Deliberazione della Giunta comunale tra persone aventi esperienza in campo culturale, sociale, religioso, sportivo, scolastico e politico facenti parte di associazioni operanti nel comune con i medesimi fini.
3. Nel caso di dimissioni di un componente, da comunicare per iscritto al sindaco, la giunta comunale provvede alla sua surroga seguendo i medesimi criteri applicati per la nomina.
4. Nella prima riunione i membri del Comitato nominano il Presidente, che non può essere né il sindaco né il suo delegato.
5. Il Comitato ha sede presso il Municipio e si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
6. Le funzioni di segretario verbalizzante sono attribuite dal presidente ad uno dei componenti scelto tra gli appartenenti alle varie associazioni. Nel caso in cui il segretario sia assente, il presidente nomina per la singola seduta un segretario sostituto.
7. Per la partecipazione ai lavori del Comitato non spetta alcuna indennità o rimborso spese, in quanto tale organo ha solo funzioni consultive.

#### Art. 6

1. Il programma delle manifestazioni relative al gemellaggio, l'elenco dei partecipanti, la delegazione di rappresentanza devono essere sottoposti all'esame e approvazione della giunta comunale con il relativo preventivo di spesa riguardante l'intervento finanziario del comune.
2. La giunta comunale è autorizzata ad assumere a carico del bilancio comunale le spese relative al gemellaggio in senso stretto (spese di rappresentanza, di organizzazione, degli spettacoli, di trasporto ed alloggio della delegazione comunale ufficiale e simili).
3. La giunta comunale determinerà, di volta in volta, la quota di partecipazione degli aderenti alle spese a cui sono direttamente interessati (trasporto, vitto, alloggio e simili).
4. L'affidamento delle forniture e dei servizi relativi al gemellaggio viene effettuato, nel rispetto delle normative di legge e di regolamento vigenti, dal responsabile dell'area competente in materia di servizi culturali mediante proprie determinazioni.
5. Il responsabile di cui al precedente comma può avvalersi, per l'attuazione del presente regolamento, anche del personale di altri uffici individuato con determinazione del Direttore Generale.

#### Art. 7

1. Alla conclusione di ogni manifestazione, il presidente del Comitato relaziona alla Giunta sull'esito delle diverse iniziative esprimendo eventuali suggerimenti per i successivi incontri.
2. Il sindaco, ricevuta la relazione del presidente, riferisce al consiglio comunale le valutazioni dell'amministrazione comunale.

Approvato con deliberazione C.C. n. 41 del 21 luglio 2009.

Il Sindaco  
Catia Zorzi

Il Direttore Generale  
dott. Michele Iandolo